

STATUTO
UIPA - UNIONE ITALIANA DEI PORTIERI D'ALBERGO
"LE CHIAVI D'ORO" "LES CLEFS D'OR"

PREMESSA

Nel 1949 a Milano è stata costituita l'Associazione denominata "LE CHIAVI D'ORO Associazione professionale dei portieri degli alberghi". L'Associazione aveva durata fino al 31 dicembre 1999.

Nel 1952 è stata fondata la FIPA - Federazione Italiana Portieri d'Albergo "Le Chiavi d'Oro" con lo scopo di radunare tutte le sedi regionali, che a poco a poco si erano costituite. Anche la FIPA aveva durata fino al 31 dicembre 1999.

Il congresso nazionale FIPA del 3 dicembre 1999, proroga la durata della Federazione al 31 dicembre 2000.

Al congresso nazionale FIPA del 11 novembre 2000 viene presentato il nuovo statuto della Federazione, che sarà successivamente adottato con atto notarile il 18.01.2001. Con il nuovo statuto viene variata la denominazione della FIPA in "Le Chiavi D'Oro - Le Clefs D'Or - Unione Italiana dei portieri d'albergo".

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SIMBOLO

E' costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia l'Associazione "**UIPA, Unione Italiana Dei Portieri D'Albergo LE CHIAVI D'ORO - LES CLEFS D'OR**"

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La UIPA è affiliata alla UICH: Union International des Concierges d'Hotels "LES CLEFS D'OR".

La denominazione dell'unione: "LE CHIAVI D'ORO"- "LES CLEFS D'OR" può essere utilizzata in entrambe le dizioni unitamente o anche solo una di esse. La denominazione ed il simbolo della UIPA, rappresentato da due chiavi d'oro incrociate con la scritta "Clefs d'Or" coniate dalla Gioielleria Bucherer è un marchio registrato internazionalmente dalla UICH e tutelato dall'Ordinamento Giuridico ai sensi di quanto previsto dagli articoli 16 e 2569 del codice civile.

ART. 2 - SEDE SOCIALE E DURATA

La sede legale è ubicata a Firenze in Via Ponte alle Mosse, 36/a.

L'eventuale spostamento della sede non costituisce modifica allo Statuto Sociale, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata della UIPA è illimitata nel tempo.

ART. 3 - STATUTO E REGOLAMENTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del codice civile, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi stabiliti dal corrispondente organismo internazionale UICH.

L'assemblea dei delegati può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4 - GLI SCOPI

La UIPA non ha scopo di lucro. La UIPA fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'unione si pone i seguenti scopi principali:

- Sostenere in Italia i fini istituzionali del corrispondente organismo internazionale UICH;
- Raggruppare, coordinare e sostenere l'attività delle associazioni regionali che si riconoscono nel presente statuto e ne condividono le finalità;
- Sviluppare, promuovere e valorizzare la professione del Concierge (Portiere d'albergo), con strumenti, mezzi e modalità, diversificati fra loro per raggiungere quante più persone possibili;
- Organizzare convegni, seminari e congressi inerenti la professione di Concierge (Portiere d'albergo);
- Promuovere e gestire percorsi informativi, formativi e di specializzazione, strettamente connessi alla professione di Concierge (Portiere d'albergo);
- Pubblicare e distribuire prodotti editoriali inerenti, affini e connessi alla professione;
- Gestire siti web e altri canali di comunicazione, per la diffusione di informazioni e servizi inerenti la professione;
- Favorire la socializzazione tra i propri soci, anche attraverso l'organizzazione di attività culturali e ricreative;
- Sostenere attraverso donazioni in natura o in denaro, persone che si trovano in difficoltà con particolare riferimento ai famigliari degli ex soci.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'unione potrà svolgere attività commerciali, sussidiarie e strumentali al sostentamento dell'attività sociale, purché in regola con le normative vigenti e non lesive dell'immagine della UIPA stessa.

Per il perseguimento delle proprie finalità la UIPA e le associazioni ad essa aderenti si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

ART. 5 - ASSOCIATI

Saranno ammesse in qualità di associate UIPA le Associazioni Regionali, senza scopo di lucro, che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale, che riconoscono il presente statuto, ne condividano le finalità e che non abbiano nei propri atti costitutivi e statuti finalità contrastanti con esso.

Sono da considerarsi vincolanti gli articoli 5 e 6.

Un'associazione che intende entrare a far parte della UIPA dovrà presentare formale richiesta al consiglio direttivo, corredata da copia del proprio statuto, secondo le modalità previste dal regolamento associativo.

L'ammissione di un'associazione regionale sarà deliberata dall'assemblea dei delegati. L'eventuale mancata accettazione dovrà essere motivata e contro tale decisione l'Associazione aspirante associata, potrà presentare ricorso.

L'Associazione nazionale provvederà a rilasciare alla nuova associata un attestato di adesione.

Le associazioni regionali conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale. Le associazioni regionali potranno promuovere tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi associativi, limitatamente al loro ambito territoriale, nel rispetto del presente statuto e dell'ordinamento giuridico.

La qualità di associata non è trasmissibile. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

ART. 6 - SOCI DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

Per costituire un'associazione regionale, ove questa non sia presente, sono necessarie almeno 11 persone fisiche - socie ordinarie.

Possono associarsi alle associazioni regionali tutti coloro che condividono le finalità associative.

Ci sono tre categorie di soci:

Sono ammessi in qualità di soci ordinari tutte le persone fisiche, maggiorenni che condividono gli scopi del presente statuto e che presentano i seguenti requisiti:

- Essere dipendente di albergo in qualità di Concierge/Portiere presso alberghi quattro, cinque stelle e residenze d'Epoca di Lusso;
- Aver maturato 5 (cinque) anni di esperienza nei reparti di portineria e ricevimento;
- Da almeno 2 (due) anni rivestire la qualifica di Concierge/Portiere;
- Essere introdotto da 2 (due) soci effettivi UICH, in modo da preservare il prestigio della sezione nazionale e della UICH;
- Svolgere il proprio lavoro nella "lobby" dell'albergo dietro un banco separato o condiviso con la segreteria/cassa;
- Dirigere e coordinare assistenti ed eventualmente, doormen, facchini, vetturieri, etc.;

Le Associazioni regionali accettano tra i propri soci ordinari i membri che svolgono la propria attività all'interno della regione stessa e, nei luoghi ove non esista un'associazione regionale costituita, le associazioni potranno accettare soci provenienti dalle regioni territorialmente più vicine. Le Associazioni regionali potranno inoltre accettare membri provenienti da altre associazioni se si trasferiscono per motivi di lavoro in modo permanente a patto che non abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte dell'Associazione regionale della regione di provenienza.

Sono soci sostenitori:

- tutte le persone fisiche, enti pubblici e privati che contribuiscono finanziariamente alla vita dell'Associazione;
- coloro che aspirano a diventare soci ordinari, ma che ancora non sono in possesso di tutti i requisiti previsti, e che nonostante questo versano la quota associativa;
- i soci senior, ossia coloro che sono stati soci ordinari ed hanno cessato la loro attività lavorativa e che, nonostante questo, versano la quota associativa.

Sono soci onorari:

- i soggetti ai quali sarà riconosciuto tale titolo da parte dell'assemblea per meriti acquisiti nel sostenere le attività della UIPA. L'onorificenza può essere proposta dall'Associazione regionale di appartenenza e anche dall'Associazione nazionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento;

Le modalità di ammissione dei soci e le regole di comportamento sono disciplinate dal regolamento associativo.

Tutti i soci partecipano stabilmente alla vita associativa. La qualità di socio non è trasmissibile né in vita, né ad eredi o legatari. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

I Soci ordinari hanno diritti di elettorato attivo e passivo.

I soci ordinari hanno l'obbligo di indossare sui baveri dell'abito aziendale il simbolo ufficiale riconosciuto delle chiavi d'oro incrociate. Nel momento in cui il socio ordinario perde la sua qualifica, per qualsiasi motivo, subentra il divieto di indossare il simbolo ufficiale. Se la perdita della qualifica è a tempo indeterminato, il socio è tenuto alla restituzione del simbolo stesso.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

I diritti delle Associazioni associate sono:

- Eleggere gli organi sociali e proporre propri candidati per l'elezione al consiglio direttivo e al consiglio dei saggi;
- Essere informate sulle attività dell'UIPA e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e del bilancio di esercizio;
- Votare in assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 2409 del c.c., in quanto compatibile;
- Utilizzare il logo e la denominazione "LE CHIAVI D'ORO" -"LES CLEFS D'OR" (l'uno, l'altro o entrambi insieme).

I doveri delle associazioni sono:

- Osservare e fare rispettare le prescrizioni statutarie contenute nel presente atto. Il Presidente della Associazione Regionale risponde al consiglio direttivo della correttezza della gestione delle attività della propria Associazione e della loro conformità ai programmi e ai fini della UIPA;
- Collaborare fattivamente con il consiglio direttivo della UIPA nel perseguire gli obiettivi di volta in volta prefissati;
- Provvedere al pagamento delle quote parte negli importi e nei termini stabiliti dall'assemblea dei delegati;
- Comunicare i nominativi dei delegati nazionali, successivamente alla loro elezione o sostituzione;
- Mettere a disposizione dell'Associazione Nazionale i verbali delle assemblee dei soci.

Esse potranno, se lo vorranno e se tutte indistintamente sono rispettose dei propri doveri, riconoscere alla UIPA, in maniera proporzionale, i "diritti di utilizzo del marchio".

ART. 8 - DIMISSIONI/ ESPULSIONE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

Ogni associazione regionale che desideri dimettersi dalla UIPA dovrà comunicarlo tramite lettera raccomandata indirizzata al consiglio direttivo nazionale tre mesi prima della data fissata dall'assemblea ordinaria dei delegati. Dopo la ratifica delle dimissioni, l'associazione regionale dimissionaria rinuncia alla denominazione "LE CHIAVI D'ORO"- "LES CLEFS D'OR" e restituisce il suo certificato di adesione al segretario generale.

Ogni associazione regionale che non si conformi al presente statuto, che non sia in regola con il versamento delle quote nella misura e nei tempi prescritti o che per una qualunque causa rechi grave pregiudizio morale o materiale alla UIPA stessa o ad uno dei suoi membri, potrà essere momentaneamente sospesa dal consiglio direttivo in seguito ad una deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti. La sospensione avrà una durata proporzionale alla gravità della contestazione, per un massimo di 6 mesi; essa è prolungabile di altri 6 mesi qualora sia necessario più tempo per poter svolgere eventuali indagini o per permettere all'Associazione aderente di mettersi in regola.

Per i casi più gravi, ove il consiglio direttivo lo reputi necessario, esso potrà proporre l'espulsione definitiva dall'Unione alla successiva assemblea dei delegati.

La decisione dell'assemblea dei delegati, presa a maggioranza dei due terzi dei voti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associazione interessata, dovrà essere debitamente motivata. Nel caso in cui la domanda non ottenga la maggioranza dei due terzi dei voti, l'assemblea dei delegati potrà, a maggioranza semplice, deliberare una sospensione temporanea dalla UIPA. Anche in tal caso la sospensione avrà una durata massima di sei mesi.

Ogni associazione sospesa perde, durante il periodo della sospensione, i diritti di cui all'art. 7., con particolare riferimento al divieto di utilizzare nella denominazioni la dicitura "LE CHIAVI D'ORO"- "LES CLEFS D'OR".

Contro i provvedimenti di sospensione ed esclusione è sempre ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 9 - TUTELA DELLA DENOMINAZIONE E DEL MARCHIO

Nei casi di non ammissione, di dimissioni o espulsione di un'associazione regionale o di un suo affiliato, questi non potranno utilizzare il marchio e la denominazione "LE CHIAVI D'ORO"- "LES CLEFS D'OR".

La UIPA potrà stipulare una polizza assicurativa di tutela legale dei propri legali rappresentanti al fine di garantirsi la copertura delle spese sostenute per eventuali azioni legali intraprese nei confronti di terzi contro ogni abuso e utilizzo del marchio UIPA e la denominazione Le Chiavi d'Oro - Les Clefs d'Or.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi amministrativi della UIPA sono:

- L'Assemblea Dei Delegati,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente,
- Il Consiglio dei Saggi.

Tutte le cariche sociali sono assolte e assunte a titolo gratuito.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'assemblea dei delegati è il massimo organo deliberante della UIPA: è l'organo sovrano. È costituita dalle associazioni regionali associate, che partecipano attraverso:

- Il Presidente regionale;
- Un delegato regionale per ciascuna associazione regionale che abbia fino a 20 soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa,
- Un numero variabile di delegati regionali nominati dalle associazioni con più di 20 soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Nello specifico ogni associazione regionale nomina 1 delegato ogni 20 soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa (il calcolo viene fatto arrotondando per difetto il numero dei soci).

Ciascun partecipante (presidente o delegato) ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro partecipante, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Nessuno può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

All'assemblea dei delegati partecipano e relazionano, senza diritto di voto, i membri del consiglio direttivo e del consiglio dei saggi.

Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, soci delle associazioni regionali o altre persone, il cui intervento sia considerato significativo per gli argomenti posti all'ordine del giorno. Di tale convocazione si dà notizia nella convocazione dell'assemblea.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente nazionale o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail. 45 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, il presidente nazionale invia un avviso scritto alle associazioni regionali associate, contenente il luogo e la data fissati per l'assemblea e la proposta dell'ordine del giorno: le associate avranno 15 giorni di tempo dal ricevimento per proporre modifiche all'ordine del giorno.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'assemblea è presieduta dal presidente nazionale dell'UIPA o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'intervento in assemblea è ammesso anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Tale modalità di svolgimento dell'assemblea è disciplinato da apposito regolamento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale. Il processo verbale di ogni assemblea è redatto a cura del segretario generale. Deve riportare i risultati delle votazioni effettuate ed essere firmato, previa approvazione dei membri, dal presidente nazionale e dal segretario generale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEI POTERI ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'assemblea dei delegati ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali ed in particolare:

- Si esprime sulla relazione del presidente dell'associazione nazionale riguardante l'attività svolta nell'anno sociale precedente dal consiglio direttivo, e più complessivamente sull'attività degli organi associativi;
- Conferma o modifica gli indirizzi operativi dell'Associazione;
- Approva il piano operativo annuale predisposto dal consiglio direttivo;
- Discute e decide le varie proposte che pervengono;
- Elege e revoca i componenti degli organi sociali;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Ammette ed espelle le Associazioni regionali;
- Delega al consiglio direttivo la gestione del bilancio, comprese le necessarie variazioni;
- Designa il luogo e la data della successiva assemblea dei delegati;
- Discute e decide sulle questioni poste dalle Associazioni regionali;
- Determina l'ammontare delle quote sociali;
- Decide l'eventuale spostamento della sede legale;
- Approva l'eventuale regolamento associativo;
- Approva eventuali modifiche allo statuto associativo e delibera in merito allo scioglimento e alla liquidazione dell'Unione Nazionale dei Portieri d'Albergo "LE CHIAVI D'ORO" - "LES CLEFS D'OR".

ART. 13 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione della stessa e la validità delle deleghe.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e dura in carica 3 (tre) anni.

Può essere composto da un numero dispari di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), in base alla determinazione dell'assemblea dei delegati assunta al momento dell'elezione.

All'interno del consiglio direttivo, ci sono le seguenti cariche:

- il presidente nazionale,
- 1 (uno) Vice-Presidente che sostituisce il presidente in caso di suo impedimento,
- 1 (uno) Segretario Generale,

- 1 (uno) Tesoriere,
- 1 (uno) Delegato Internazionale.

I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili nella stessa carica per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, un eventuale 3° (terzo) mandato consecutivo potrà essere deliberato all'unanimità dall'assemblea dei delegati.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con avviso contenente la data della riunione, il luogo e l'ordine del giorno, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Alle riunioni del direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti regionali.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del direttivo e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La partecipazione è ammessa anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota. Tale modalità di svolgimento è disciplinata da apposito regolamento.

Il consiglio direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà applicazione alle risoluzioni dell'assemblea dei delegati e sovrintende alla attività complessiva dell'Associazione. In particolare il consiglio direttivo ha i compiti di:

- Partecipare all'assemblea dei delegati;
- Garantire il rispetto dello statuto e il raggiungimento degli obiettivi della UIPA;
- Convocare l'assemblea dei delegati e dare applicazione alle sue delibere;
- Qualora lo ritenesse opportuno assegnare incarichi specifici ai soci delle associazioni regionali o creare delle speciali commissioni di studio o di lavoro, e nominarne i membri. Gli incarichi e le nomine devono tenere conto, oltre che delle competenze, anche dell'esperienza maturata in associazione. Il regolamento potrà disciplinarne gli aspetti più particolari;
- Predisporre i Bilanci preventivo e consuntivo.

ART. 15 - CANDIDATURA ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni Associazione regionale ha diritto di proporre due candidati alla carica di componente del consiglio direttivo nazionale. I candidati devono essere scelti tra i soci ordinari e devono essere diversi dal presidente regionale e dai delegati all'assemblea nazionale. Nella proposta di candidatura è chiesto di specificare se lo stesso è eventualmente disponibile anche ad assumere la carica di presidente nazionale. Il nome del candidato, insieme con il verbale dell'assemblea generale della regione nella quale si è decisa la candidatura stessa e riportante le motivazioni della scelta, sarà comunicato per iscritto al segretario generale almeno due mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

Durante l'assemblea dei delegati, i candidati alla carica di componenti del direttivo saranno chiamati a esporre i loro programmi.

L'assemblea dei delegati, voterà i componenti del consiglio direttivo.

Una volta eletti i componenti del consiglio direttivo, tra questi, tenuto conto delle disponibilità precedentemente manifestate, verrà eletto il presidente nazionale.

Le votazioni si terranno a scrutinio segreto.

Le altre cariche, se non assegnate dall'assemblea subito dopo l'elezione del presidente, potranno essere distribuite dal consiglio direttivo, tra i suoi membri, alla prima riunione dopo l'elezione.

Nel caso in cui due candidati raggiungano lo stesso numero di preferenze, risulta eletto il più giovane. Tale principio vale in tutte le elezioni / nomine / sostituzioni degli organi associativi.

ART. 16 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale è il rappresentante legale della UIPA di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente nazionale firma gli atti sociali, ordinari e straordinari, presiede l'assemblea dei delegati ed il consiglio direttivo e ne persegue l'attuazione delle determinazioni.

Cura, in particolare, le relazioni pubbliche con istituzioni, associazioni, organismi pubblici e privati comunque coinvolti nelle problematiche di cui la UIPA si occupa, nonché le relazioni interne, con particolare riguardo all'articolazione territoriale della UIPA.

ART. 17 - VACANZA IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora un membro del consiglio direttivo rassegni le sue dimissioni o perda, per qualsiasi ragione, la qualifica di Portiere d'albergo decadrà immediatamente dalle sue funzioni. In caso di vacanza di un membro del consiglio direttivo, questi verrà sostituito con il primo dei non eletti. La sua elezione verrà ratificata dalla prima assemblea dei delegati utile. Questi conserverà la carica fino alla fine del mandato.

Se è il presidente ad essere dimissionario, questi sarà sostituito dal vice-presidente che provvederà a convocare l'assemblea dei delegati per ratificare l'integrazione del consiglio direttivo con il primo dei non eletti e la successiva elezione del nuovo presidente.

ART. 18 - CONSIGLIO DEI SAGGI

Il Consiglio dei Saggi è l'organo di garanzia statutaria. In particolare esso:

- valuta e suggerisce in merito alle infrazioni del presente statuto,
- verifica la congruità fra lo statuto nazionale e gli statuti regionali,
- si esprime sulle controversie insorte fra organi nazionali e regionali.

Il consiglio dei saggi è formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'assemblea dei delegati. Esso è validamente costituito alla presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza dei presenti. I suoi componenti sono scelti fra i soci senior o fra i soci ordinari delle associazioni regionali che hanno ricoperto in passato la carica di presidente nazionale e che non siano componenti dell'assemblea dei delegati o del consiglio direttivo.

Il Consiglio dei saggi partecipa all'assemblea dei delegati senza diritto di voto.

ART. 19 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E RIMBORSI SPESA

I membri degli organi associativi e i soci delle associazioni aderenti forniscono le proprie prestazioni gratuitamente. Essi non potranno instaurare alcun rapporto di lavoro, di qualsiasi natura esso sia, con la UIPA.

Non è prevista alcuna remunerazione per l'attività espletata, né dalla UIPA né dal beneficiario, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Hanno diritto ai rimborsi nella misura del 100% (cento per cento) il Presidente nazionale e il Delegato internazionale.

L'assemblea dei delegati potrà deliberare a maggioranza il rimborso parziale o totale delle spese documentate sostenute dai volontari per lo svolgimento degli incarichi assegnati, valutando nel merito in base alla necessità della spesa ed alla disponibilità dei fondi.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito ai rimborsi spesa, saranno disciplinate dal regolamento associativo.

ART. 20 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

1. quote e contributi degli associati;
2. erogazioni liberali degli associati e di terzi,
3. contributi pubblici,
4. proventi da raccolte di fondi,
5. eredità, donazioni e legati,
6. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

ART. 21 - IMPIEGO DEI FONDI

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale viene chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, dall'assemblea dei delegati.

Entro il 31 (trentuno) marzo il consiglio direttivo redigerà il bilancio consuntivo dell'anno conclusosi e il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entrambi i bilanci verranno quindi inviati ai presidenti delle Associazioni regionali almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei delegati, durante la quale i bilanci saranno sottoposti ad approvazione.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO DELLA UIPA

Lo scioglimento della UIPA può essere deliberato solo dall'assemblea dei delegati nei modi stabiliti dall'art. 13.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.